



Agenzia Spaziale Italiana

*Regolamento del procedimento sanzionatorio per la
violazione degli obblighi di trasparenza
di cui all' Art. 47 del D. Lgs. 33/2013*

Art. 1 – Definizioni e disposizioni di carattere generale

1. Nel presente regolamento:
 - per ANAC si intende l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (già CiVIT);
 - per ASI si intende l’Agenzia Spaziale Italiana;
 - per RdT si intende il Responsabile della Trasparenza;
 - per RPC si intende il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
 - per UPD si intende l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;
 - per OIV si intende l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
2. Il presente regolamento, in linea con l’avviso espresso dall’ANAC con Delibera n. 66/2013, disciplina la procedura per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, da comminare:
 - a) ai titolari di incarichi di indirizzo politico, in caso di mancata o incompleta comunicazione, al RdT, delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) primo periodo ed f) del D. Lgs. 33/2013. L’obbligatorietà della comunicazione di tali dati e la relativa eventuale sanzionabilità è da ricondursi esclusivamente in capo al titolare dell’incarico, essendo la comunicazione del coniuge non separato e quella dei parenti entro il secondo grado condizionata al loro consenso; pertanto, in caso di loro diniego a fornire tali dati gli stessi non potranno essere sanzionati, ma il titolare dell’incarico dovrà obbligatoriamente fornire all’amministrazione una dichiarazione attestante il loro mancato consenso e l’amministrazione dovrà darne evidenza sul sito web istituzionale;
 - b) ai soggetti, così come individuati dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, tenuti a pubblicare sul sito web dell’ASI - ed aggiornare annualmente - i dati relativi agli enti ed alle società di cui all’art. 22 del D. Lgs. 33/2013. Nel sito istituzionale dell’ASI dovrà altresì essere inserito il collegamento con i siti istituzionali di detti enti e società;
 - c) agli amministratori societari che non comunicano al RdT di ciascun socio pubblico il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. I dati e le informazioni di cui al comma precedente vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, così come il presente regolamento.
4. L’art. 49 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni in argomento si applicano *“a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e, comunque, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*; pertanto, essendo già trascorso tale termine, le stesse sono già applicabili ed il presente regolamento, che ne disciplina le modalità e la procedura per l’irrogazione, ha decorrenza immediata dalla sua data di pubblicazione.

Art. 2 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono irrogate in base a quanto previsto dalla legge 689/1981, con particolare riferimento agli artt. 11, 14, 17 e 18.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. Lgs. 33/2013, il verificarsi degli specifici casi di violazione previsti nello stesso art. 47 e riportati nel comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) a 10.000 (diecimila) euro a carico del responsabile della violazione, come da tabella sotto riportata.
3. Per le informazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 i soggetti utilizzano gli standard elaborati dall’Amministrazione, che si riserva di effettuare dei controlli a campione.



TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE IN EURO
Mancata comunicazione per la prima volta di tutti i documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	quattromilacinquecento/00 (4.500,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquecento/00 (500,00) per ciascun documento o informazione mancante, sino ad un massimo complessivo di quattromilacinquecento/00 (4.500,00)
Mancata comunicazione di tutti o parte dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento, pur a seguito di formale diffida	diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata comunicazione di tutti i documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata comunicazione di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto a), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	tremila/00 (3.000,00) per ciascun documento o informazione mancante, sino ad un massimo complessivo di diecimila/00 (10.000,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di tutto quanto previsto al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Dal 1° al 30° giorno di ritardo mille/00 (1.000,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00) Dal 61° giorno di ritardo tremilacinquecento/00 (3.500,00)
Mancata comunicazione per la prima volta di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Per ogni singolo documento: Dal 1° al 30° giorno di ritardo cinquecento/00 (500,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo mille/00 (1.000,00) Dal 61° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00)
Mancata comunicazione di tutti o parte dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento pur a seguito di formale diffida	Dal 1° al 30° giorno di ritardo duemila/00 (2.000,00) Dal 31° al 60° giorno di ritardo quattromila/00 (4.000,00) Dal 61° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00)
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata comunicazione di tutto quanto previsto al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Dal 1° al 30° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00) Dal 31° giorno di ritardo diecimila/00 (10.000,00)
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata comunicazione di alcuni dei documenti ed informazioni di cui al punto c), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	Per singolo documento Dal 1° al 30° giorno di ritardo tremilacinquecento/00 (3.500,00) Dal 31° giorno di ritardo settemila/00 (7.000,00)
Mancata pubblicazione e/o aggiornamento per la prima volta di tutti i dati di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquemila/00 (5.000,00)

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE IN EURO
Mancata pubblicazione per la prima volta di alcuni dei dati di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	cinquecento/00 (500,00) per ciascun dato non pubblicato
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata pubblicazione e/o aggiornamento di tutti i dati di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	settemila/00 (7.000,00)
Reiterazione , negli anni successivi, della mancata pubblicazione di alcuni dei dati di cui al punto b), comma 2, dell'art. 1 del presente regolamento	settecento/00 (700,00) per ciascun dato non pubblicato

Art. 3 - Ulteriori misure sanzionatorie

1. Per le sanzioni irrogate per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 del D. Lg. 33/2013, a conclusione del procedimento verrà data pubblicazione sul sito web istituzionale del provvedimento sanzionatorio comminato al responsabile. Il nominativo del soggetto sanzionato verrà inoltre pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANAC.
2. Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente art. 2, il comma 4, dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 prevede che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
3. Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine dell'Agenzia, nonché rileva ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio relativo alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento di cui sopra se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4 - Procedimento sanzionatorio

1. I soggetti coinvolti nel procedimento sanzionatorio conseguente all'inadempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sono:
 - I soggetti di cui al successivo comma 2, che rilevano e segnalano l'omissione;
 - Il RdT, cui compete la fase istruttoria;
 - L'UPD, che decide sull'irrogazione delle sanzioni.
2. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della ANAC, dell'OIV, dal RPC e dallo stesso RdT.
3. Il RdT notifica al soggetto inadempiente, entro 15 giorni dall'avvenuta segnalazione, una formale diffida riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito. Nella diffida deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo ai sensi del presente regolamento.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida senza positivo riscontro, il RdT dà avvio al procedimento sanzionatorio amministrativo procedendo all'accertamento

delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 e al presente regolamento e notificandone gli estremi all'interessato entro 90 gg, se residente in Italia, o 360 gg se residente all'estero.

5. Il RdT presenta il rapporto relativo alle violazioni, con la prova delle avvenute notificazioni, all'UPD.
6. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'UPD scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione.
7. L'UPD, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti e scritti difensivi inviati, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola al RdT.
8. Il pagamento da parte dell'interessato è effettuato, secondo le modalità indicate nell'ordinanza – ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento; notificazione che dovrà avvenire entro 90 gg se l'interessato è residente in Italia, o 360 gg se residente all'estero.
9. Su espressa richiesta dell'interessato, il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative può essere rateizzato, solo nel caso in cui la sanzione sia di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per un massimo di 20 rate mensili e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. In caso di rateizzazione, oltre all'importo della sanzione saranno dovuti anche gli interessi legali previsti dal codice civile.
10. E' altresì possibile richiedere la compensazione tra le indennità di carica/gettoni presenze/retribuzione da percepire e l'importo della sanzione pecuniaria comminata, secondo i termini e le modalità stabiliti dai competenti uffici dell'ASI.

Art. 5 – Vigilanza e controllo

1. L'OIV, a norma dell'art. 14, lett. g), del D. Lgs. 150/2013, accerta d'ufficio la mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al presente regolamento, o a seguito di richiesta da parte dell'ANAC, o di segnalazione del RdT, del RPC, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.
2. Il RPC, laddove non coincida con il RdT, esercita comunque un'attività di monitoraggio sull'efficace attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, in base ai compiti a lui attribuiti dalla legge 190/2012.
3. L'ANAC esercita la propria attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 33/2013, comunicando anche ai vertici politici gli inadempimenti riscontrati e, se del caso, anche alla Corte dei Conti. Nell'esercizio di tale attività l'ANAC verifica anche l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione, sia mediante verifica a campione sia a seguito di segnalazione.